



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2012

Modifiche all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
in materia di patto di stabilità interno degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù di una modifica introdotta in sede di conversione, prevedeva, all'articolo 14, comma 33-*bis*, a favore degli enti già commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL), che ai fini del saldo finanziario non fossero considerate le risorse provenienti da trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007).

Ovvero il comma 704 recita che a decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta e che gli importi rimborsati siano destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Il comma 707 prevede invece che per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che alla data del 1° gennaio di ciascun anno si trovino nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro.

La legge di stabilità per il 2011, ovvero la legge 13 dicembre 2010, n. 220, confermava al comma 99 dell'articolo 1 tali benefici vale a dire che «... Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi

704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

La circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 6 aprile 2011, n. 11, chiarisce che per quanto riguarda l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti già commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, il comma 114 della legge di stabilità per l'anno 2011, come già disposto dal comma 18 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, prevede che ad essi si applichino le regole del patto a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008.

Inoltre la medesima circolare precisa che sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto le risorse connesse ai trasferimenti autorizzati dai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (articolo 143 del TUEL) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni (comma 99).

In particolare la circolare recita che sono esclusi dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, gli oneri relativi al rimborso delle spese per le commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del TUEL (comma 704, il cui finanziamento è, a legislazione vigente, previsto anche per l'anno 2011) e le spese in conto capitale sostenute dai comuni

per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente il commissariamento. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni, purchè la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse trasferite.

I trasferimenti previsti dal predetto comma 707 per gli anni 2007, 2008 e 2009 non sono stati tuttavia confermati dalla legislazione vigente per l'anno 2010 e per l'anno 2011 e, pertanto, l'esclusione opera per i pagamenti da effettuare nell'anno 2011 e finanziati su trasferimenti ricevuti negli anni 2007, 2008 e 2009.

La legge di stabilità per il 2012 conferma all'articolo 31, comma 24, che gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno solo dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Tuttavia al comma 17, la medesima legge dispone, con una norma di chiusura, che sono piuttosto abrogate tutte le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal medesimo articolo. Analogamente la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5 del 2012 relativamente agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL chiarisce come per l'anno precedente, le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si applicano a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24, articolo 31, della legge n. 183 del 2011). Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, anche tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. La medesima circolare

precisa inoltre che i commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispongono l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente e che il successivo comma 17 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste espressamente dalla legge di stabilità 2012. Ne deriva che, non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dai richiamati commi, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Esistono, tuttavia, enti già commissariati, destinatari delle risorse di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che per il complesso ciclo degli investimenti non hanno completato ad oggi i pagamenti in conto capitale.

Si ritiene pertanto con il presente disegno di legge introdurre a favore degli stessi in via esplicita la previsione che nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non siano considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni commissariati. Ciò si rende necessario ai fini di poter rispettare il patto di stabilità interno, garantire i servizi fondamentali ed essenziali, onorare le obbligazioni contrattuali assunte, evitando scenari di dissesto finanziario da parte di collettività già in ritardo nello sviluppo e fortemente colpite da una profonda crisi economica, culturale e sociale le quali vanno sostenute nel percorso di recupero della legalità e della legittima rappresentanza democratica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».